

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 038/CSA– RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. RECANATESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA € 2.500,00;**
- **SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/RECANATESE DEL 25.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015)

L'U.S. Recanatese A.S.D. ha ritualmente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015, con il quale, in relazione alla gara Amiternina Scoppito/Recanatese del 25.10.2015, essa reclamante è stata sanzionata con l'ammenda di €. 2.500,00 e la squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara in campo neutro ed a porte chiuse in conseguenza delle condotte dei propri sostenitori che avevano rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di un assistente, attingendolo con oggetti e sputi.

A fondamento del proposto reclamo, vengono dedotti due distinti motivi: il primo, articolato su tre capi, costituiti: a) dal travisamento del fatto per come risultante dagli atti ufficiali; b) dall'attenuante della disputa della gara in campo avverso; c) dall'apprezzabile curriculum disciplinare vantato dalla reclamante; il secondo dall'eccessiva afflittività della sanzione anche in riferimento a precedenti giurisprudenziali in materia.

Osserva la Corte che il motivo concernente l'erroneità della refertazione è infondato in quanto del tutto logicamente i comportamenti antiregolamentari sono stati riportati unicamente dall'Assistente e non dall'Arbitro perché soltanto il primo è stato attinto dal lancio di oggetti e sputi considerato in sanzione.

In ordine, poi, alla precedente condotta disciplinare dell'U.S. Recanatese, la stessa è irrilevante in quanto, anche se particolarmente corretta e meritevole di apprezzamenti, non può escludere che, a fronte di comportamenti scorretti, vadano irrogate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Viceversa, la dedotta attenuante relativa all'avvenuta disputa della gara in campo avverso assume rilevanza, saldandosi con il secondo motivo di gravame concernente l'eccessiva afflittività della sanzione, così rendendo il reclamo meritevole di parziale accoglimento.

Questa Corte, infatti, già con la pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 35/CSA del 5.11.2015, ha stabilito che aggressioni del pubblico dei sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara devono venir valutate in rapporto alle conseguenze da questi ultimi patite che, nella presente fattispecie, si rivelano inesistenti.

Tali principi vanno applicati anche alla presente controversia nella quale i comportamenti dei tifosi non hanno arrecato alcun danno fisico all'Assistente, né hanno raggiunto quel grado di

particolare gravità che giustificerebbe la sanzione impugnata, da rideterminare come in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Recanatese A.S.D. di Recanati (Macerata) così ridetermina le sanzioni:

- riduce nei limiti del presofferto la sanzione della squalifica del campo;
- riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. BURRAI SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/ROBUR SIENA DEL 31.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 3.11.2015)

Il calciatore Burrai Salvatore, della società Robur Siena, ha proposto reclamo avverso la delibera adottata dal G.S.N. Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.64/DIV del 3.11.2015, con la quale lo stesso è stato sanzionato con la punizione sportiva della squalifica di n. 2 giornate effettive di gara per atto di violenza verso un avversario durante la partita Pontedera vs Robur Siena (2-2) del 31.10.2015, valida per il Campionato nazionale Lega Pro, Girone B.

Il Giudice di *prime cure*, visto il referto arbitrale, ha inflitto la sanzione sopra indicata in virtù dell'art. 19, comma 4, lett. *b*), in quanto il calciatore di cui trattasi, *«a gioco in svolgimento, senza alcuna possibilità di giocare il pallone, entrava su un avversario con l'obiettivo di ledere l'integrità fisica dello stesso»*.

Il reclamante lamenta l'eccessività della sanzione in quanto, a suo dire, il fallo era di natura tattica, ma non violento. Deduce, poi, il ricorrente, che la caduta a terra dell'avversario in seguito al fallo subito non ha determinato alcuna conseguenza in capo allo stesso, né vi è stata necessità dell'ingresso in campo di sanitari o massaggiatori: infatti, l'avversario si sarebbe alzato senza alcun fastidio o menomazione e avrebbe ripreso regolarmente a giocare.

Sottolinea, inoltre, il ricorrente, il comportamento collaborativo e di dialogo avuto dallo stesso anche dopo l'esibizione del cartellino rosso.

Per queste ragioni, il ricorrente chiede che la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice sportivo venga ridotta ad una gara effettiva.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 12.11.2015 è comparso il calciatore Burrai, personalmente, assistito dall'avv. Carignani. Il ricorrente ha ribadito che si è trattato soltanto di un fallo tattico, escludendo che lo stesso sia stato violento. Anche l'avv. Carignani ha tenuto ad evidenziare che l'azione non voleva essere violenta, che si è trattato soltanto di un fallo di gioco e che non vi è stata alcuna intenzione, da parte del calciatore Burrai, di ledere l'integrità fisica dell'avversario.

Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Dal referto ufficiale di gara risulta che al 15° del secondo tempo il calciatore Burrai Salvatore, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di giocare il pallone, è entrato in modo falloso e violento su un avversario. Atteso quanto dedotto dal ricorrente e, cioè, che si sarebbe, invece, trattato soltanto di un fallo tattico privo di violenza, questo Collegio ha ritenuto opportuno sentire l'arbitro a chiarimenti. Il direttore di gara, nel confermare quanto riportato in referto, ha ribadito che il fallo di cui trattasi, anche laddove determinato da ragioni tattiche, è riferibile ad un gesto connotato da violenza. Tale connotazione impedisce una riduzione della squalifica inflitta dal G.S. e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Burrai Salvatore.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEDIAN MEMUSHAJ SEGUITO GARA NOVARA/PESCARA DEL 03.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015)

La società Delfino Pescara 1936 S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la delibera adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015, con la quale è stata inflitta al calciatore Memushaj Ledian la punizione sportiva della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, *“al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’arbitro”*.

La società reclamante lamenta, anzitutto, il difetto di proporzionalità tra la frase irriguardosa pronunciata dal calciatore e la sanzione comminata. L’espressione usata dal proprio tesserato al termine della gara non troverebbe alcuna valenza logica nella sua formulazione, in considerazione del fatto che, appunto, la gara era finita. Ciò che conferma, prosegue la ricorrente, come la frase incriminata non fosse rivolta all’arbitro, bensì ad un compagno di squadra.

Evidenzia, inoltre, la ricorrente come la frase pronunciata dal calciatore Memushaj, mera conseguenza al forte sconforto sportivo generato al termine della gara per il mancato pareggio, non possa essere qualificata *“irriguardosa”* e, ancor meno, *“ingiuriosa”*. Piuttosto, si sarebbe trattato di uno sfogo emotivo che può configurare, al più, una forma irrispettosa dell’operato di che la percepisce.

Da ultimo, la ricorrente segnala che all’atto del provvedimento di espulsione il calciatore ha spiegato gentilmente ed educatamente al Direttore di gara le proprie reali intenzioni, chiedendo, comunque, scusa nel caso lo stesso dovesse aver percepito come a lui rivolte le frasi di cui trattasi.

Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente, riconosciute ed applicate le circostanze attenuanti previste dall’art.19, comma 4, C.G.S., chiede la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ledian Memushaj a n.1 giornata effettiva di gara (sanzione peraltro già scontata il 7.11.2015).

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 12.11.2015 è comparso il sig. Luigi Gramenzi, segretario generale della società ricorrente, ribadendo che la frase profferita al termine della gara dal calciatore in questione, frutto della tensione agonistica, non era rivolta al direttore di gara. Ha, poi, evidenziato, il sig. Gramenzi, l’atteggiamento corretto del calciatore che, all’atto dell’espulsione, non ha protestato e si è, anzi, scusato col direttore di gara qualora, questi, abbia inteso a lui rivolte quelle espressioni.

Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Il comportamento del calciatore di cui trattasi deve essere stigmatizzato ed è, di certo, meritevole di censura e sanzione.

La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore non appare però tale da arrecare offesa all’onore o al decoro del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che il giocatore si sia lasciato andare ad uno sfogo indotto dalla tensione agonistica del momento, per lo svolgimento a proprio sfavore dell’andamento della gara. Non appare rinvenibile una effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa e, pertanto, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, la condotta tenuta dal calciatore deve essere qualificata quale irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

Quanto al profilo sanzionatorio, per una corretta graduazione della misura sanzionatoria, questo Collegio ritiene debba anche tenersi conto del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il calciatore ha pronunciato l’espressione oggetto di censura. Orbene, la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consente, nel caso di specie, un contenimento della sanzione, nei limiti della squalifica per una giornata effettiva.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A. di Pescara riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. FRANCESCO COZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. REGGIO CALABRIA/CITTÀ DI GRAGNANO DELL'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Francesco Cozza allenatore della società A.S.D. Reggio Calabria.

Tale decisione è stata assunta perché, al termine dell'incontro A.S.D. Reggio Calabria/Città di Gragnano dell'8.11.2015, si avvicinava di corsa al Direttore di gara, rivolgendo a quest'ultimo espressione offensiva.

Avverso tale provvedimento il signor Cozza ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 9.11.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'11.11.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig. Francesco Cozza dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GNAHORE VHAKKA EDDY SEGUITO GARA SAVONA/CARRARESE DEL 29.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)

La Società Carrarese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Eddy Gnahre' dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega PRO (Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015), in relazione alla gara Savona vs. Carrarese del 29.10.2015, "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso, ritardava l'uscita dal campo e rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive."

La Società ricorrente ritiene la sanzione di 4 giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Eddy Gnahre', eccessivamente afflittiva e ingiusta rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione di due giornate o di quanto ritenuto di giustizia, invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti.

La reclamante si duole del fatto che la condotta del proprio calciatore sia stata considerata violenta e non un gesto antisportivo, istintivo, posto in essere da un ragazzo di giovanissima età, privo di qualsivoglia esperienza, che non ha saputo controllarsi in un momento della partita molto delicato. Anche le frasi riportate a referto arbitrale, proferite all'uscita del terreno di giuoco in seguito all'espulsione, non sarebbero state indirizzate nei confronti del Direttore di gara, ma bensì

nei confronti di un avversario reo di aver concorso a determinare la concitazione dell'azione da cui è scaturita l'espulsione.

Alla riunione del 12.11.2015, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono.

Il comportamento del calciatore censurato, come evidenziato nel referto arbitrale, consta di una condotta violenta e pericolosa, posta in essere a giuoco fermo, con palla lontana, conseguente ad uno scontro fortuito di giuoco e di frasi sicuramente offensive e ingiuriose reiteratamente rivolte nei confronti del direttore di gara nel momento in cui lo stesso gli notificava il provvedimento di espulsione. Il calciatore, inoltre, ritardava la ripresa del giuoco per almeno 2 minuti, contribuendo ad esacerbare ulteriormente gli animi in campo.

Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua, sebbene inferiore al minimo edittale, in merito al comportamento assunto dal calciatore Eddy Gnahre' durante la gara nei confronti dell'arbitro e di un calciatore avversario. Non si ritiene di ravvisare circostanze attenuanti trattandosi, nella fattispecie, di condotta offensiva, ingiuriosa e violenta, che a maggior ragione non è consentita a giovani calciatori che si affacciano alla ribalta del calcio professionistico.

Ricorda, inoltre, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa e Carrara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALHASSAN MORO SEGUITO GARA SAVONA/CARRARESE DEL 29.10.2015
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015)

La Società Carrarese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Alhassan Moro dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega PRO (Com. Uff. n. 61/DIV del 30.10.2015) in relazione alla gara Savona vs. Carrarese del 29.10.2015, “perché al termine della gara assumeva comportamento minaccioso e reiteratamente offensivo verso l'arbitro.”

La Società ricorrente ritiene la sanzione di 3 giornate inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Alhassan Moro, eccessivamente afflittiva in relazione a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione di una giornata o di quanto ritenuto di giustizia, invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti.

La ricorrente ritiene che la condotta del proprio calciatore non possa qualificarsi come minacciosa trattandosi, nella fattispecie, di una mera percezione del direttore di gara. Anche le frasi ingiuriose non sarebbero state indirizzate nei confronti dell'arbitro, trattandosi di frasi espresse in termini generici ed al plurale.

Alla riunione del 12.11.2015, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso in ragione dei motivi che seguono.

Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del calciatore Alhassan Moro debba senz'altro considerarsi ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara, le frasi pronunciate al suo indirizzo non lasciano ombra di dubbio. Non ritiene invece di ravvisare elementi e/o prove utili per definire il comportamento del calciatore in questione “minaccioso” nei confronti dell'arbitro, in quanto dal referto arbitrale non emergono indicazioni specifiche in tal senso.

Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo può essere ridotta al minimo edittale previsto dall'art. 19, comma 4, lettera a), C.G.S., in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara e pertanto ricondotta a 2 giornate effettive di gara.

Questa Corte non ritiene di individuare circostanze attenuanti trattandosi, nella fattispecie, di condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti del direttore di gara, che a maggior ragione non è consentita a giovani calciatori che si affacciano alla ribalta del calcio professionistico.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa e Carrara) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Dott. Gabriele De Sanctis – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA VENEZIA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALZI GIANPAOLO SEGUITO GARA TAMAI/VENEZIA DELL'8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone C, Tamai/Venezia F.C. svoltasi in data 8.11.2015, comminava a carico del calciatore Gianpaolo Calzi la sanzione della squalifica di 2 gare effettive “per avere rivolto all'allenatore della squadra avversaria, allontanato dall'arbitro, espressioni ingiuriose accompagnate da gesto triviale”.

Nel ricorso, la Società Venezia F.C. per la quale il Calzi è tesserato, ha denunciato l'erronea valutazione dei fatti di gara da parte del giudice di primo grado, tenuto conto della difformità tra le affermazioni arbitrali e le dichiarazioni rese dall'allenatore del Tamai, Stefano Agostini. Il Calzi, infatti, si sarebbe rivolto all'Agostini - mentre quest'ultimo si allontanava dal campo perchè espulso – con parole non già ingiuriose, come sostenuto nel referto arbitrale, bensì “in tono educato....con estrema educazione”, come invece espressamente riconosciuto e dichiarato dallo stesso Agostini.

Conclusivamente la reclamante chiede la revoca della sanzione irrogata e, in subordine, il suo contenimento ad 1 sola giornata.

Ma, il referto del direttore di gara evidenzia chiaramente che il Calzi si è rivolto all'allenatore indirizzando al medesimo sia precise parole ingiuriose, sia un gesto inequivocabilmente scurrile. La particolare forza probatoria propria di detto referto non appare superabile dalle riferite – peraltro solo dalla stampa locale - affermazioni del De Agostini, il quale aveva interesse a stigmatizzare il comportamento dell'arbitro, che avrebbe errato oltretutto nella circostanza dell'espulsione del calciatore, anche in quella relativa al proprio allontanamento.

Conseguentemente il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Venezia Calcio F.C. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 23 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio